ESERCIZIO 2025

VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO
art. 193 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

L'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. prevede che gli enti locali debbano garantire, sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all'anno, e comunque entro il termine del 31 luglio, apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, di adottare i necessari conseguenti provvedimenti.
L'articolo 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
Il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Le verifiche necessarie ai fini dell'accertamento della salvaguardia degli equilibri di bilancio possono dunque essere così schematizzare:

- equilibri di cassa ed equilibri della gestione dei residui;
- rispetto del principio del pareggio finanziario;
- equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi);
- congruità del fondo crediti dubbia esigibilità iscritto a bilancio;

1. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

I residui al 1° gennaio 2025, quantificati in sede del rendiconto 2024, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 dd. 29.04.2025, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, approvato con decreto del Presidente n. 28 dd. 27.02.2025 sono i seguenti:

TIT	ENTRATE	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE RESIDUI
I	Tributarie	0,00	0,00	
II	Trasferimenti	103.721,74	1.464.286,26	1.568.008,00
III	Extratributarie	1.913.213,58	3.431.647,37	5.344.860,95
IV	Entrate in c/capitale	896.400,83	783.214,86	1.679.615,69
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria		0,00	
VI	Accensione di prestiti		0,00	
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria		0,00	
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	189.155,21	31.026,14	220.181,35
TOTALE		**3.102.491,36**	**5.710.174,63**	**8.812.665,99**

TITOLO	SPESE	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE RESIDUI
I	Correnti	166.296,89	2.398.804,54	2.565.101,43
II	In conto capitale	113.431,19	478.783,35	592.214,54
III	Per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
IV	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
V	Chiusura antic. ricevute dalla Tesoreria	0,00	0,00	0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	4.130,91	259.264,91	263.395,82
TOTALE		**283.858,99**	**3.136.852,80**	**3.420.711,79**

Nei primi mesi della gestione sono stati registrati maggiori residui attivi per € 92.386,55.-, che portano l'importo dei residui attivi alla data del 21/07/2025 ad € 8.905.052,54.-.

Alla data del 21/07/2025, come meglio dettagliato negli allegati 4) e 5) al provvedimento, la situazione di incassi/pagamenti è la seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO INCASSATO/PAGATO	PERCENTUALE INCASSATO/PAGATO
Residui attivi	8.905.052,54	4.275.351,80	48,01 %
Residui passivi	3.420.711,79	2.511.980,66	73,43 %

Non si ritiene vi sia uno squilibrio da segnalare, tenuto conto che l'attuale giacenza di cassa non permette di richiedere alla P.A.T. la corresponsione delle spettanze accumulate negli anni, che alla data odierna ammontano ad € 1.240.448,97.- per la sola parte capitale, a cui vanno aggiunti gli importi di parte corrente che la PAT eroga in mensilità (50% in conto competenza e 50% anno successivo in conto residui).
I residui attivi e passivi sono da dichiarare attendibili alla luce della compiuta verifica condotta e, alla luce di ciò, eventuali minori residui attivi o passivi che si evidenziassero durante la gestione finanziaria sono tali da non determinare, unitamente alla gestione della competenza, effetti negativi sul risultato complessivo della gestione.

2. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La ricognizione sottoposta all'approvazione del Consiglio analizza l'andamento dei principali aggregati di spesa e di entrata.
L'equilibrio delle dotazioni di competenza, inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, è garantito dalla tempestività di acquisizione dei mezzi finanziari. Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria.
Sulla base dello stato attuale di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relative alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2025, delle informazioni ricevute dai responsabili dei Servizi in merito all'andamento della gestione, nonché del trend storico, l'equilibrio di parte corrente e di parte straordinaria è garantito anche in sede di assestamento.

TABELLA dimostrativa andamento equilibrio economico-finanziario sezione corrente – Esercizio 2025

SEZIONE CORRENTE	Preventivo originario (a)	Preventivo prima della variazione (b)	Preventivo definitivo (c)
Avanzo di amministrazione	0,00	318.890,70	423.390,70
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	248.458,33	263.435,19	263.435,19
1-2-3 Entrate correnti – Titoli 1-2-3	16.128.258,01	16.286.246,67	16.349.167,77
Contributi agli investimenti destinati al	0,00	0,00	0,00

rimborso di prestiti			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	63.400,00	63.400,00	63.400,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)	32.500,00	32.500,00	35.500,00
Spese correnti (-) - di cui Fondo pluriennale vincolato Di cui Fondo svalutazione crediti	16.344.216,34 0,00 317.105,35	15.741.857,93 0,00 317.105,35	17.000.493,66 0,00- 317.105,35
Trasferimenti in conto capitale (-)	0,00	63.400,00	63.400,00
Quota capitale ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00

TABELLA dimostrativa andamento equilibrio economico-finanziario sezione straordinaria – Esercizio 2025

SEZIONE STRAORDINARIA	Preventivo originario (a)	Preventivo prima della variazione (b)	Preventivo definitivo (c)
Avanzo di amministrazione	0,00	270.618,70	852.342,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	39.188,42	2.062.260,67	2.062.260,67
Entrate in conto capitale	4.215.123,92	5.590.216,68	5.601.716,68
Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)	63.400,00	63.400,00	63.400,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	32.500,00	32.500,00	35.500,00
Spese in conto capitale (-)	4.286.812,34	7.955.596,05	8.551.819,85
Trasferimenti in conto capitale	63.400,00	63.400,00	63.400,00
Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00

Equilibrio finale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA

La verifica degli equilibri di cassa riveste particolare importanza, considerati l'introduzione, a decorrere dall'esercizio 2017, del bilancio di cassa e l'obbligo di garantire un fondo cassa finale non negativo.
La verifica deve pertanto monitorare i flussi di entrata e di spesa già realizzati e verificarne la corretta programmazione nella restante parte dell'esercizio.
Il fondo cassa alla data del 21.07.2025 ammonta a € 2.766.226,59.- e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2025:	€ 5.196.479,07
Riscossioni:	€ 7.361.456,76
Pagamenti:	€ 8.566.418,57
Fondo cassa al 21.07.2025	€ 3.991.517,26

Durante l'esercizio sono stati analizzati, ai fini della programmazione, i flussi di cassa in entrata e in uscita per garantire il giusto equilibrio tra volumi e mix di scadenze tra incassi e pagamenti. Ciò anche sulla base del piano dei flussi di cassa dell'Ente, come strumento per una gestione efficiente della tesoreria.

L'Ente ha successivamente adeguato gli stanziamenti di cassa a quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del Decreto-Legge 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189.
Essendo la Comunità un ente a finanza per gran parte derivata, si è tenuto conto *in primis* di quanto stabilito dalla Giunta provinciale con gli atti con i quali è stato quantificato l'ammontare del fabbisogno convenzionale di cassa – mensilità per i finanziamenti provinciali diversi da quelli di sostegno all'attività di investimento, spettante a ciascun Comune, Unione di Comuni e Comunità per il 2024, determinato secondo criteri e motivazioni stabiliti nel provvedimento stesso.
Fino alla data odierna, come nel corso del 2022/2023/2024, non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.
Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine del 2025 consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

4. VERIFICA DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, rappresentando una forma di garanzia posta a tutela degli equilibri di bilancio, attraversa diverse fasi di verifica rispetto allo stato di aggiornamento delle previsioni di entrata e degli incassi, alla luce delle dinamiche riscontrabili nel corso della gestione. Anche in sede di assestamento di bilancio occorre procedere a una verifica delle somme iscritte negli stanziamenti del preventivo a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità, al fine di ricondurle al livello degli accertamenti che sono stati effettivamente registrati ovvero delle previsioni aggiornate e procedendo all'eventuale adeguamento del Fondo stesso. Si è dunque proceduto a confrontare le previsioni definitive di entrata e il livello di accertamenti e di riscossione effettivamente raggiunti rispetto ai dati utilizzati a preventivo.
A seguito delle verifiche attuate in sede di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato modificato, in quanto allineato con le modifiche apportate in sede di assestamento.

5. VERIFICA CONGRUITA' FONDI DI RISERVA

FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA
L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Di seguito si riporta la situazione di tale fondo:

ANNUALITA'	SPESE CORRENTI INIZIALMENTE PREVISTE IN BILANCIO	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,30%)	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MASSIMO (2%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO DI PREVISIONE (CAP. 5750/1)	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE	VARIAZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO
2025	16.344.216,34	49.032,65	326.884,33	100.000,00	87.500,00	12.000,00
2026	15.721.590,67	47.164,77	314.431,81	100.000,00	100.000,00	---
2027	15.656.692,11	46.970,07	313.133,84	100.000,00	100.000,00	---

FONDO DI RISERVA DI CASSA
In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale (decreto del Presidente nel caso della Comunità di Valle).
Anche per sopperire ad eventuali esigenze di cassa, stante anche l'aggiornamento alle previsioni di cassa effettuato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6 comma 1 del Decreto-Legge 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, in via prudenziale in sede di assestamento lo stanziamento è stato aumentato di € 500.000,00.-.
Di seguito si riporta la situazione di tale fondo:

SPESE DI CASSA FINALI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,20%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO DI PREVISIONE (CAP. 5750/2)	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE	VARIAZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO
29.028.669,83	58.057,34	100.000,00	80.000,00	500.000,00

6. DEBITI FUORI BILANCIO

Con note acquisite agli atti i Responsabili dei Servizi hanno attestato le seguenti informazioni:

- che per il Settore di propria competenza alla data della sottoscrizione, con riferimento all'esercizio 2025, non sussistono debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria;
- che per il Settore di propria competenza alla data della sottoscrizione, con riferimento all'esercizio 2025, non è a conoscenza di criticità che rendano necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;
- di aver effettuato, per il Settore di propria competenza, apposita ricognizione del contenzioso in essere evidenziando che, alla data della sottoscrizione e con riferimento all'esercizio 2025, non vi sono cause pendenti che implicano la necessità di accantonamento di fondi.

Non sussistono pertanto cause straordinarie che inficiano il realizzarsi degli equilibri di bilancio.

7. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 20.12.2024. La verifica degli equilibri di bilancio collegata all'assestamento generale del bilancio finanziario 2025-2027 risulta essere successiva all'adozione di due precedenti variazioni di bilancio (deliberazioni del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 28.01.2025 e n. 10 dd. 29.04.2025).
Dopo numerose richieste negli ultimi anni da parte dell'ANCI per alleggerire i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica poi, la legge di bilancio 2019 (la legge 145/2018) ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.
Il comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 dispone, infatti, che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n.118/2011 e s. m..
Il comma 821 della Legge sopra richiamata conferma l'obbligo per gli enti locali di garantire il mantenimento di un equilibrio che l'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 prevede: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.
Il comma 820 dello stesso art. 1 della Legge n. 145 *2018 dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D. Lgs. 118/*2011 e ss.mm.: il risultato di amministrazione accertato ed il F.P.V., qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Dal 2019, il risultato di amministrazione diviene un'entrata rilevante per l'equilibrio per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti e non unicamente spese di investimento.
Un documento particolarmente atteso dagli enti locali e che fa chiarezza dopo il pronunciamento della Corte dei Conti, è la circolare n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato "Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 243/2012" la quale afferma che la tenuta degli equilibri, prescritti dall'art. 9, commi 1 e 1bis della Legge 243/2012, va valutata solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.
Le gestione dei residui, di competenza e di cassa, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non evidenziano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto non ricorrono i presupposti per le segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..
In considerazione di quanto sopra, si attesta il permanere degli equilibri di bilancio.

8. CONCLUSIONI

La verifica complessiva di bilancio è stata attenta e scrupolosa. La conferma degli stanziamenti originari, così come la loro riduzione o il loro incremento non ha avuto come obiettivo il pareggio formale della spesa e dell'entrata, ossia la corrispondenza numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa.
E' stata condotta, in collaborazione con tutti i Responsabili delle entrate e delle spese dei Servizi della Comunità, una scrupolosa analisi e verifica della ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che sorreggono l'iscrizione in bilancio delle diverse poste. E' stata operata una stima attendibile delle quantificazioni e accertata la coerenza con i presupposti economici e giuridici, ma anche verificati i presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.
Il controllo del permanere degli equilibri di bilancio è stato effettuato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili armonizzati, delle circolari del Servizio Risorse finanziarie e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Le gestioni dei residui di competenza e di cassa, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non evidenziano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto non ricorrono i presupposti per le segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del D. Lgs. 267/2000.
In considerazione di quanto sopra, si attesta il permanere degli equilibri di bilancio e si dichiara che non si rendono necessari provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, come stabiliti dall'articolo 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Borgo Valsugana, 21 luglio 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Brentari dott.ssa Paola